



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE 14 gennaio 2020, n. 43

Osservatorio sulle discriminazioni, l'intolleranza e l'odio in provincia di Trento

D'iniziativa dei **consiglieri Giorgio Tonini, Alessio Manica, Alessandro Olivi, Sara Ferrari e Luca Zeni** (Partito democratico del Trentino)

Presentato il **14 gennaio 2020**

Assegnato alla **Quinta Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 14 gennaio 2020, n. 43

Osservatorio sulle discriminazioni, l'intolleranza e l'odio in provincia di Trento

INDICE

- Art. 1 - *Istituzione*
- Art. 2 - *Funzioni*
- Art. 3 - *Nomina*
- Art. 4 - *Funzionamento*
- Art. 5 - *Disposizione transitoria*
- Art. 6 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1 *Istituzione*

1. E' istituito l'osservatorio sulle discriminazioni, l'intolleranza e l'odio in provincia di Trento.

Art. 2 *Funzioni*

1. L'osservatorio, secondo i principi dell'articolo 3 della Costituzione, svolge attività di monitoraggio, controllo e rilevazione di ogni episodio di discriminazione, intolleranza e odio, sia di natura razziale e religiosa, come sessuale e culturale, segnalandolo all'autorità competente in materia di ordine pubblico.
2. L'osservatorio controlla quotidianamente ogni mezzo d'informazione e di comunicazione, compresi quelli realizzati tramite gli strumenti informatici e le loro reti, per verificare la presenza o meno di incitamenti alla discriminazione, all'intolleranza e all'odio.
3. Mensilmente l'osservatorio redige un rapporto tecnico e lo trasmette al Presidente della Giunta provinciale, al Presidente del Consiglio provinciale, ai sindaci dei comuni interessati dai fenomeni messi in evidenza dall'attività dell'osservatorio e alle autorità competenti in materia di ordine pubblico.
4. L'osservatorio redige un rapporto annuale sull'attività svolta e sulle rilevazioni mensili effettuate, trasmettendolo ai soggetti indicati nel comma 3.

Art. 3 *Nomina*

1. L'osservatorio è formato da sette componenti, nominati dal Consiglio provinciale all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato, tenendo conto della parità di genere, con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio. I componenti sono individuati fra persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'attività dell'osservatorio, con particolari competenze scientifiche nelle discipline di natura informatica, storica, sanitaria e sociale, oppure appartenenti a realtà associative che hanno le stesse finalità dell'osservatorio. Ai componenti dell'osservatorio non spettano compensi o rimborsi spese di alcun genere.

2. L'osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. I suoi componenti possono essere rinnovati per un massimo di tre mandati, anche non consecutivi.

3. L'osservatorio nomina, tra i suoi componenti, un presidente e un vicepresidente.

4. In caso di morte o dimissioni di un componente dell'osservatorio il Consiglio provinciale, presone atto, nomina un nuovo componente nella prima seduta utile. Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'osservatorio.

Art. 4 *Funzionamento*

1. L'osservatorio è un organismo autonomo, incardinato presso il Consiglio provinciale. Per svolgere i suoi compiti si avvale di una struttura tecnica operativa. A tal fine il Consiglio provinciale garantisce all'osservatorio il personale, gli uffici e i beni necessari.

2. L'osservatorio può interagire con istituzioni pubbliche, private e scolastiche del territorio provinciale; può interfacciarsi con strutture simili presenti nel territorio nazionale ed europeo; può promuovere specifiche indagini di natura conoscitiva in casi particolari e dei quali ravvisa la gravità.

3. Per il suo funzionamento l'osservatorio può avvalersi della collaborazione di prestazioni volontarie e di volontari in servizio civile, ai sensi della normativa in materia.

4. Se è necessario assumere spese, stipulare convenzioni o affidare incarichi di collaborazione per le finalità di questa legge, su conforme richiesta dell'osservatorio, provvede la presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 5 *Disposizione transitoria*

1. L'osservatorio sulle discriminazioni, l'intolleranza e l'odio in provincia di Trento è nominato, per la prima volta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 6 *Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il suo bilancio.